

Criteri e modalità per la concessione del Patrocinio della Regione del Veneto.**1. Finalità**

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio della Regione del Veneto.

2. Definizione di Patrocinio

2.1. Il Patrocinio costituisce una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento, non onerosa, della Regione del Veneto per iniziative di rilevante interesse regionale ritenute meritevoli per le loro finalità di natura sociale, culturale, scientifica, artistica, ambientale, etc. e che siano coerenti con le disposizioni statutarie, con le finalità istituzionali e le linee programmatiche dell'Ente.

2.2. La concessione del Patrocinio non costituisce riconoscimento dell'esistenza di un qualsiasi soggetto e non deve intendersi neppure quale autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività.

2.3 Al fine della concessione del Patrocinio regionale, le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale dovranno apportare un'efficace promozione dell'immagine della Regione del Veneto in campo nazionale e internazionale contribuendo alla valorizzazione dell'identità veneta.

3. Soggetti richiedenti il Patrocinio

3.1. Il Patrocinio viene generalmente concesso per iniziative proposte da:

- a) Enti pubblici;
- b) Enti ed Associazioni che non perseguono fini di lucro in base ai loro atti costitutivi e statuti.

3.2. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative proposte da:

- a) singoli privati;
- b) Società con finalità di lucro, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 3.4.;
- c) partiti o movimenti politici.

3.3. Per le Aziende ULSS e ospedaliere del Veneto nonché per gli enti strumentali e vigilati della Regione del Veneto, in luogo del Patrocinio regionale può essere autorizzato l'utilizzo dello stemma "Regione del Veneto", previa richiesta del "file stemma" alla Direzione Comunicazione e Informazione (cominfo@regione.veneto.it), nel rispetto delle indicazioni previste dal Manuale di Immagine coordinata della Regione del Veneto di cui alla DGR n. 525/2018 e ss.mm.ii.

3.4. In via eccezionale il Patrocinio può essere concesso:

- a) a principali Enti fieristici trasformati in società e società a totale partecipazione pubblica ove le iniziative dagli stessi proposte e realizzate si appalesino di rilevanza regionale sotto il profilo della promozione del territorio, delle sue risorse economiche, produttive e turistiche o di rilevanza nazionale;
- b) a società per iniziative o manifestazioni *no profit* e di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario, organizzate con Enti pubblici o Associazioni senza finalità di lucro, previa dichiarazione attestante la co-organizzazione da parte dell'Associazione senza finalità di lucro, che deve essere allegata all'istanza presentata per la concessione del patrocinio.

4. Iniziative oggetto del Patrocinio

4.1. Il Patrocinio viene concesso per iniziative che non perseguono finalità lucrative e che non si appalesino di mediocre qualità con riferimento al rilevante interesse regionale.

4.2. Possono essere oggetto di Patrocinio le iniziative appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) eventi (quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, eventi sportivi, campionati, congressi, convegni, campagne di sensibilizzazione, dibattiti, saloni, fiere, sagre, celebrazioni, seminari, *workshop*, raduni, cerimonie, etc.). Ove sia previsto il pagamento di una quota di partecipazione e/o di un biglietto di ingresso, di modesto valore, il Patrocinio può essere concesso qualora il ricavato sia interamente vincolato alla copertura dei costi di realizzazione dell'evento stesso;



- b) prodotti editoriali (a stampa o digitali), opere filmiche/cinematografiche (film, documentari, cortometraggi), prodotti multimediali o digitali, a carattere occasionale, ad esclusione di quelli aventi natura commerciale o realizzati a scopo di lucro. In caso di previsione di un modesto corrispettivo per l'acquisto o per i diritti di visione, il Patrocinio può essere concesso qualora il ricavato sia interamente vincolato alla copertura dei costi di produzione dell'opera.
- 4.3.** Nel caso di cui al punto 4.2. lett. b), relativo ai prodotti editoriali, il Presidente della Giunta regionale del Veneto si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione in caso di concessione del Patrocinio regionale.
- 4.4.** In via eccezionale il Patrocinio può essere concesso esclusivamente a Soggetti pubblici per i prodotti, di cui al precedente punto 4.2., lett. b), di propria realizzazione, posti in vendita, qualora all'esito dell'istruttoria svolta dalla Struttura regionale competente per materia, quest'ultima ravvisi e attesti la preminenza della finalità istituzionale e dell'alto valore dei prodotti in termini scientifici, culturali e regionali.
- 4.5** Non possono essere oggetto di Patrocinio:
- a) le iniziative che prevedano attività in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto della Regione del Veneto;
 - b) le iniziative che non siano coerenti con le finalità istituzionali e le linee programmatiche dell'Ente;
 - c) le iniziative di carattere politico/propagandistico;
 - d) i siti *web*;
 - e) l'attività istituzionale e ordinaria dell'Ente o dell'Associazione richiedente e le attività prodromiche alla realizzazione delle iniziative;
 - f) le iniziative di durata indefinita;
 - g) le iniziative di durata pluriennale, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo punto 5.4.;
 - h) le iniziative già oggetto di richiesta di Patrocinio del Consiglio regionale del Veneto.

5. Durata del Patrocinio

- 5.1.** Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
- 5.2.** Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificate, per ognuna, la durata, il periodo di riferimento comprensivo di date di inizio e conclusione, nonché il relativo programma di svolgimento.
- 5.3.** Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 5.4.** Il Patrocinio può essere concesso per la singola iniziativa di durata pluriennale in presenza di un programma completo e dettagliato, come da precedente punto 5.2.

6. Tempistiche e modalità di presentazione dell'istanza

- 6.1.** La richiesta di Patrocinio regionale deve pervenire almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per la quale il Patrocinio è richiesto.
- 6.2.** La richiesta deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'ente richiedente, esclusivamente attraverso la procedura *on line* così come dettagliata al seguente *link* <https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/patrocinio-regionale>.
- 6.3.** La richiesta, oltre ai dati identificativi del soggetto istante, deve contenere:
- a) titolo, luogo (con precisa indicazione della sede di svolgimento), date di inizio e conclusione dell'iniziativa;
 - b) programma dell'iniziativa, che oltre a contenere i dati di cui alla precedente lett. a), deve essere sufficientemente dettagliato, con:
 - l'illustrazione di contenuti e finalità;
 - l'indicazione di massima dei partecipanti (relatori, sportivi, artisti etc.), del numero previsto di spettatori e/o utenti-beneficiari/destinatari;
 - la descrizione del materiale promozionale e delle relative modalità di diffusione/comunicazione;



0670b285



- c) nel caso di pubblicazioni a stampa e digitali, la bozza del testo definitivo della pubblicazione e l'indicazione del piano di distribuzione, nonché per gli altri prodotti di cui al punto 4.2., lett. b) il *link* ove visionare il prodotto di cui trattasi, nella versione integrale e completa, unitamente alla scheda descrittiva e al relativo piano di distribuzione;
- d) indicazione di altri Patrocini richiesti e ottenuti;
- e) nel caso di cui al punto 3.4., lett. b), la dichiarazione rilasciata dall'Associazione senza finalità di lucro;
- f) ogni altro elemento utile ad illustrare la valenza dell'iniziativa.

6.4. Se il soggetto richiedente è diverso da un Ente pubblico, in sede di presentazione dell'istanza, dovrà altresì allegare copia dello statuto regolarmente registrato. I soggetti che hanno già ottenuto il Patrocinio regionale per iniziative svolte nel passato dovranno caricare copia dello statuto solo in caso di modifiche nel frattempo introdotte.

6.5. Eventuali variazioni dei programmi e dei contenuti dell'iniziativa dovranno essere tempestivamente comunicate dai soggetti istanti alla Direzione Comunicazione e Informazione tramite PEC al seguente indirizzo: comunicazioneinformazione@pec.regione.veneto.it

7. Istruttoria delle istanze

7.1. La Direzione Comunicazione e Informazione, pervenuta la domanda per il tramite della succitata procedura *on line*, provvederà ad inoltrare, dopo aver acquisito l'eventuale documentazione mancante, la predetta richiesta alla Struttura regionale competente per materia.

7.2. La Struttura regionale competente per materia dovrà istruire la richiesta, chiedendo integrazioni documentali o chiarimenti ove necessari per l'istruttoria della pratica.

La predetta Struttura, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento, invierà quindi il relativo parere alla Direzione Comunicazione e Informazione, corredato dal visto del rispettivo Assessore di riferimento o, in alternativa, dando atto nella risposta dell'acquisizione del parere favorevole/negativo dell'Assessore.

7.3. Nel caso di iniziative che si ripetono annualmente e con la stessa denominazione già oggetto di concessione, consecutivamente, almeno nel triennio precedente, a favore dello stesso soggetto istante, il parere della Struttura competente per materia, se non verrà reso nel termine di cui al precedente punto 7.2., si intenderà come acquisito, analogamente se trattasi di iniziativa, promossa da Enti pubblici, legata ad altro riconoscimento regionale già concesso.

7.4. In caso di parere negativo, la Struttura regionale competente di cui al precedente punto 7.2. dovrà adeguatamente motivare il predetto parere in relazione alla mancanza dei requisiti stabiliti dalla presente Deliberazione. In tal caso, la Direzione Comunicazione e Informazione provvederà a trasmettere la nota avente ad oggetto il diniego alla concessione del Patrocinio, a firma del Direttore dell'Area in cui è incardinata la stessa Direzione Comunicazione e Informazione.

8. Concessione del Patrocinio e utilizzo dello stemma "Patrocinio Regione del Veneto"

8.1. Acquisito il parere favorevole della Struttura regionale competente, come esplicitato nei precedenti punti 7.2. e 7.3., il Presidente della Giunta regionale concede il Patrocinio regionale al soggetto richiedente mediante comunicazione formale, alla cui trasmissione provvederà la Direzione Comunicazione e Informazione.

8.2. A seguito della concessione del Patrocinio, i soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare nei materiali concernenti l'iniziativa il riconoscimento ottenuto attraverso l'utilizzo dello stemma regionale "Patrocinio Regione del Veneto", il cui utilizzo è disciplinato nel Manuale di Immagine coordinata regionale di cui alla DGR n. 525/2018 e ss.mm.ii.

Il *file* del predetto stemma verrà trasmesso dalla Direzione Comunicazione e Informazione solo a seguito di formale concessione del Patrocinio da parte del Presidente della Giunta regionale.



0670b285



8.3. I soggetti beneficiari della concessione, successivamente alla comunicazione della concessione stessa, e prima di procedere alla stampa e divulgazione del materiale di comunicazione, sono tenuti ad inviare in tempo utile, le bozze del materiale informativo/promozionale realizzato alla Direzione Comunicazione e Informazione (cominfo@regione.veneto.it), per la necessaria autorizzazione alla divulgazione e per la verifica del corretto utilizzo/posizionamento dello stemma regionale *“Patrocinio Regione del Veneto”*, pena l’esclusione del beneficiario del Patrocinio dalla concessione di ulteriori patrocini per i successivi 2 (due) anni.

8.4. Lo stemma *“Patrocinio Regione del Veneto”* potrà essere utilizzato, previa autorizzazione di cui al precedente punto 8.3., in ogni materiale relativo alla specifica iniziativa oggetto della concessione, fatti salvi il prestigio, decoro e l’immagine della pubblica amministrazione. Nel caso in cui l’oggetto della concessione sia una opera filmica/cinematografica o un prodotto multimediale o digitale, il predetto Stemma dovrà essere inserito in un fotogramma dedicato e di chiara leggibilità nei titoli di testa o nei titoli di coda dell’opera o nell’interfaccia di caricamento principale, previa visione ed approvazione della bozza da parte della Direzione Comunicazione e informazione.

8.5. L’utilizzo dello stemma regionale *“Patrocinio Regione del Veneto”* è consentito sulle pagine *web* dei siti costruiti in occasione dell’iniziativa oggetto della concessione di Patrocinio esclusivamente per la pubblicizzazione dell’iniziativa oggetto della concessione o su pagine *web* all’interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull’evento che ha ottenuto il Patrocinio regionale, limitatamente alla pubblicizzazione del singolo evento patrocinato e non per la pubblicizzazione dell’attività ordinaria del promotore.

In questi casi l’utilizzo dello stemma regionale deve mantenersi nel sito solo per la durata dell’evento; una volta conclusosi, l’immagine dovrà essere rimossa.

8.6. Ogni variazione concernente l’iniziativa oggetto di concessione intervenuta successivamente alla concessione e anteriormente allo svolgimento dell’iniziativa, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Comunicazione e Informazione, la quale in accordo e in coordinamento con la Struttura regionale che ha rilasciato il parere, si riserva ogni valutazione nel merito di un eventuale riesame della stessa.

8.7. Il termine di conclusione del procedimento per la concessione del Patrocinio è di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell’istanza.

8.8. La concessione ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale.

8.9. La concessione non comporta alcuna responsabilità in capo alla Regione del Veneto circa l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa patrocinata.

9. Sanzioni per utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma “Patrocinio Regione del Veneto”

Qualora in seguito ad ulteriori e successive verifiche:

- l’iniziativa oggetto di concessione di Patrocinio risultasse non rispondente ai requisiti previsti dal presente atto;
- lo stemma *“Patrocinio Regione del Veneto”* o il nome della Regione del Veneto fosse utilizzato senza le dovute autorizzazioni e/o in assenza di provvedimento di concessione;
- non venissero rispettate le richieste di invio della documentazione di cui al precedente punto 8.3.;

il soggetto beneficiario del Patrocinio verrà escluso dalla concessione di ulteriori patrocini per i successivi 2 (due) anni, fatta salva ogni azione giudiziaria della Regione del Veneto per la tutela della propria immagine e richiesta risarcimento dei danni eventualmente subiti.



0670b285

